

PROROGA CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL N. 6 DI SANLURI E LA SOCIETÀ SAN RAFFAELE SPA - CASA PROTETTA " ROSA DEL MARGANAI" DI IGLESIASI - ANNI 2015/2017

Premesso:

- che il DPCM 14.02.2001 individua e definisce l'area dell'integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni socio-sanitarie il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- che, per favorire l'efficacia e l'appropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto normativo prescrive che l'erogazione delle stesse debba essere organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;
- che l'art. 40 della LR n.4 del 25.01.88 recante "norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali" individua le Case Protette tra i servizi residenziali tutelari destinati ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa;
- che l'art. 20 del DPGR 14.02.89 n. 12, limita la capacità ricettiva di tali strutture rispettivamente a n° 30 posti letto, a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap;
- che lo stesso regolamento di attuazione della LR n. 4/88, così come modificato dal DPGR del 23.08.1990 n.145, prevede tra il personale operante nelle strutture di cui trattasi la figura di un infermiere professionale ogni 20 ospiti e di un tecnico della riabilitazione;
- che il DGR n°13/58 del 04/05/1994 determina le quote giornaliere per prestazioni sanitarie a carico della UU.SS.LL ad integrazione delle rette comunali per particolari tipologie di utenti ricoverati in strutture protette a carattere socio assistenziale.
- che il DPCM del 21.05.2001 n.308 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 328/2000", prescrive (allegato A) che nell'ambito delle strutture protette per anziani le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono essere tali da permettere un'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche riabilitative e di somministrazione farmaci;
- che le DGR del 3.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26 subordinano l'ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Case Protette e nei CDI ad una valutazione multidimensionale sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;
- che la Casa Protetta " Rosa del Marganai" sita in Loc. Funtanamarzu, Iglesias è stata autorizzata al funzionamento dal Settore Socio-Assistenziale e Culturale del Comune di Iglesias con Determinazione n° 574/3 del 09/08/2006 per n° 15 utenti, risultando pertanto adeguata agli standard strutturali ed organizzativi prescritti dalla normativa in vigore (art. 40, comma 1° e 4°, LR 4/1988 e art. 20, comma 1°e 2° del DPGR n.12/1989, art. 6 del DPGR del 23.08.1990 n.145);
- che la DGR. n. 6/27 del 30.01.2008 stabilisce che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case Protette è assicurato dalla ASL attraverso personale messo a disposizione dall'Azienda medesima o con personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la Casa Protetta. In quest'ultimo caso l'ASL provvede all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40. Tale quota è riconosciuta, dal 01.01.2008, a tutti gli Enti gestori di Case Protette, pubblici e privati.
- che tali strutture appaiono adatte per motivi geografici, strutturali, organizzativi al soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza aziendale, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non autosufficienti che necessitano di una assistenza continua. L'esigenza di qualificare l'assistenza nelle strutture socio-sanitarie per tale tipologia di pazienti e di incrementare la risposta disponibile sul piano quantitativo richiede la realizzazione di un modello integrato tra area sanitaria e area socio assistenziale idoneo ad operare fuori dal domicilio del paziente;
- che, allo stato, nel territorio di competenza aziendale permangono le esigenze assistenziali a fondamento del rapporto contrattuale di cui trattasi;
- che con delibera n. 158 del 20/02/2013 è stato recepito il contratto tra la ASL di Sanluri e la Società S. Raffaele Spa.,

Gianni Peddarej



stipulato in data 12/02/2013, valevole per biennio 2013 - 2014;

- che si rende necessario prorogare il contratto suddetto al fine di garantire la continuità assistenziale

Tutto quanto sopra premesso e concordato

TRA

L'Azienda USL n. 6 di Sanluri, di seguito denominata "Azienda", con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti 9, C.F. 91009910927, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr. ssa Maria Maddalena Giua nata a Mandas il 27.03.1955

E

La Società San Raffaele Spa P.I. 08253151008, con sede legale a Roma in via di Val Cannuta n° 247, nella persona del legale rappresentante Dr. Carlo Trivelli nato a Roma il 27.06.1952;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

VALORE DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

DISPOSIZIONI GENERALI E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 5 del protocollo indicato in premessa e decorre dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Con esclusione del tacito rinnovo, le parti si impegnano, prima della scadenza, a definire di concerto le condizioni e le modalità di un eventuale rinnovo e ad apportare al presente accordo tutte le variazioni rese necessarie da nuove disposizioni normative e programmatiche.

ART. 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI EROGABILI

La Società San Raffaele dovrà erogare, presso la Casa Protetta " Rosa del Marganai" sita in Loc. Funtanamarzu, Iglesias, prestazioni di assistenza sanitaria a favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria come sotto specificato:

- anno 2015 n° 1825 (milleottocentoventicinque) giornate, pari a 5 posti letto, per un importo di € 18.980,00;
- anno 2016 n° 1825 (milleottocentoventicinque) giornate pari a 5 posti letto, per un importo di € 18.980,00;
- anno 2017 n° 1825 (milleottocentoventicinque) giornate pari a 5 posti letto, per un importo di € 18.980,00;

restano, pertanto, a carico dell'Azienda le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 *septies*, comma 4, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., e le prestazioni di medicina generale, specialistica, farmaceutica, protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica.

Le prestazioni sanitarie saranno erogate all'ospite all'interno della Casa Protetta nel rispetto del Piano Personalizzato stabilito dalla U.V.T.

Sarà obbligo della Casa Protetta assicurare:

- Prestazioni di assistenza infermieristica, (a bassa complessità tecnica) definite in minuti di assistenza /paziente/die erogabili e secondo piano assistenziale individuale elaborato dall'UVT;
- Prestazioni di Fisioterapia semplice individuale o di gruppo ad opera del Terapista della Riabilitazione, definite da un piano terapeutico individuale. Eventuali altre tipologie di trattamento riabilitativo devono essere valutate dall'UVT.

ART. 4

INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI

Fermo restando che le procedure d'accesso alla struttura sono determinate dalla normativa regionale vigente in materia,

l'inserimento è subordinato al parere positivo espresso dalla U.V.T. già presente in Azienda e comunicato alla Casa Protetta per





Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, l'Azienda dovrà corrispondere alla Società San Raffaele, per i primi 90 giorni, gli interessi al saggio legale e, successivamente, in misura pari all'attuale saggio di finanziamento BCE (2 punti percentuali) maggiorato di 2 punti.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società San Raffaele si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010; si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9

RECESSO

In caso di reiterate violazioni, ovvero di inadempimenti particolarmente gravi, ovvero di perdita dei requisiti strutturali ed organizzativi, l'Azienda potrà recedere *ad nutum* dal contratto.

ART. 10

CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 11

NORMA FINALE


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente contratto, redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti, previa lettura, approvazione e conferma di tutte le clausole in esso contenute, è composto da n°4 pagine e di 11 articoli, nonché dai sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Autocertificazione il possesso dei requisiti;
- 2) Copia della determina del Comune di Iglesias relativa all'autorizzazione al funzionamento della Casa Protetta;
- 3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- 4) Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera del Commercio;
- 5) Elenco del personale con qualifica;
- 6) Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Sanluri 04 GIU. 2015

Il Commissario Straordinario
ASL n° 6 di Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua



Il Rappresentante Legale
Società San Raffaele S.p.A.

Dr. Carlo Trivelli

